



VERBALE DI ACCORDO

Addì, 15 novembre 2013, presso la sede dell'Unione Confcommercio Imprese per l'Italia Milano, Monza-Brianza si sono incontrati:

p. NCR Italia Srl

Carlo Rudy Gighi

Paola Ciardi

p. UNIONE Confcommercio di Milano

Manuela Sangiorgio

p. Fisascat CISL

Gualtiero Quetti

p. FILCAMS CGIL

Mariacarla Rossi

la R.S.U.

Gennaro Caiazza

Catello D'Apice

Massimo Giuliani

Massimo Finazzi

Marco Giorgi

Marco Re

Premesso che

a) NCR Italia Srl con lettera del 9 settembre 2013, che è da intendersi qui richiamata nonchè parte integrante del presente Accordo, ha avviato una procedura di riduzione di personale relativa a n. 25 lavoratori ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) le cause che hanno determinato la summenzionata situazione di eccedenza - come meglio specificate nella citata comunicazione del 9 settembre 2013 - sono state altresì illustrate in appositi incontri con le Organizzazioni Sindacali presso l'Unione Confcommercio di Milano e sono state, pertanto, oggetto di un esame congiunto tra le Parti;

c) la discussione in sede sindacale di cui alla premessa che precede ha consentito una approfondita analisi della situazione e, in particolare, l'esame sia di tutte le possibili soluzioni alternative al licenziamento dei lavoratori ed alla conseguente loro iscrizione nelle liste di mobilità, sia dei motivi per cui esse non sono percorribili, nonchè infine l'esame circa una utilizzazione diversa della maggioranza del personale in esubero nell'ambito della stessa NCR Italia Srl, come previsto dal comma 5 dell'art. 4 della legge 223/91.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Conseguentemente, NCR Italia Srl procederà alla messa in mobilità di n. 21 lavoratori entro il 30 aprile 2014 e con decorrenza dal 1 dicembre 2013.
3. Con il presente accordo, in conformità a quanto previsto dal 4° comma dell'art. 8 della legge 19 luglio 1993, n. 236, si riconosce la facoltà di NCR Italia Srl di procedere alla messa in mobilità dei singoli lavoratori di cui al punto 2. che precede anche oltre il termine di cui all'art. 4, comma 9, della legge 223/91 e, in particolare, sino al 30 aprile 2014, al fine di ridurre ulteriormente l'impatto sociale della procedura di riduzione del personale.

sia ai lavoratori addetti ai settori dichiarati in esubero sia ai lavoratori addetti a settori non dichiarati in esubero, ma con profili professionali fungibili con i profili per cui è stato dichiarato l'esubero.

In caso di adesione volontaria l'azienda si riserva di valutare e accettare le singole richieste secondo le proprie esigenze tecnico - produttive e organizzative e di tutela del know how aziendale.

7. NCR Italia si dichiara disponibile, su richiesta del lavoratore, a definire l'attivazione di una procedura di "outplacement", con una società specializzata già individuata da NCR Corporation, per il personale posto in mobilità, ad eccezione di coloro che raggiungeranno i requisiti per il pensionamento nel corso del periodo di mobilità.

8. Le Parti concordano inoltre che, a favore dei lavoratori di cui al punto 2., ad eccezione di coloro che raggiungeranno i requisiti per il pensionamento nel corso del periodo di mobilità, verrà riconosciuto, onde consentire la riqualificazione professionale, un monte ore di permessi equivalente a quello contrattualmente previsto per il diritto allo studio (60 ore).

9. NCR Italia si dichiara inoltre disponibile a favorire, se possibile, anche attraverso un confronto con la RSU, la ricollocazione presso altre aziende dei lavoratori compresi nelle funzioni dichiarate in esubero, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative sia di NCR sia di tali altre aziende. Le Parti convengono che ai lavoratori ricollocati, attraverso il supporto di NCR, presso altre aziende verrà erogato un incentivo all'esodo pari a numero 5 (cinque) mensilità lorde più 1 mensilità a titolo transattivo novativo, come definite nel precedente punto 5., in aggiunta all'indennità sostitutiva del preavviso.

In caso di eventuali modifiche alla normativa previdenziale vigente che dovessero impattare sui singoli lavoratori che maturano i requisiti pensionistici entro trentasei mesi dalla messa in mobilità (in base all'attuale normativa), le Parti si incontreranno per valutare eventuali soluzioni.

Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno reciprocamente atto di aver esaurito e concluso la procedura prevista dal combinato disposto dagli artt. 4 e 24 della legge 223/91, avviata con comunicazione del 9 settembre 2013.

Letto, confermato e sottoscritto:

p. NCR Italia Srl

p. UNIONE Confcommercio di Milano

p. Fisascat CISL

p. FILCAMS CGIL

la R.S.U.

